

Delib.G.R. 30 settembre 2004, n. 1902 ⁽¹⁾.

L.R. 8 agosto 2004, n. 26, art. 7 - Approvazione indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 (proposta della Giunta regionale in data 30 settembre 2004, n. 1902) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 12 novembre 2004, n. 154.

(2) La presente delibera è stata approvata con *Delib.C.R. 26 ottobre 2004, n. 609*, pubblicata autonomamente.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

Viste:

- la *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

- la *legge 10 marzo 2000, n. 62* "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali ed introduce un Piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio;

- la *L.R. 8 agosto 2001, n. 26* "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della *L.R. 25 maggio 1999, n. 10*", ed in particolare l'art. 7, comma 1, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, degli indirizzi triennali per il diritto allo studio, determinando altresì complessivamente le risorse regionali disponibili per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 "Tipologia degli interventi" della legge citata;

- la *L.R. 30 giugno 2003, n. 12* "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" che:

- all'art. 2, comma 7, stabilisce che Resta ferma la normativa regionale vigente in materia di diritto allo studio, quale strumento essenziale per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le opportunità formative;

- all'art. 25, prevede l'intervento della Regione e degli Enti locali per arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;

- la *L.R. 25 marzo 2004, n. 6*: "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università";

Rilevate:

- la scadenza, con l'a.s. 2003/2004, dei previgenti indirizzi regionali per il diritto allo studio adottati con *Delib.C.R. 18 dicembre 2001, n. 300*;

- l'esigenza pertanto di procedere all'approvazione degli indirizzi triennali per il diritto allo studio relativamente agli aa.ss. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, nel testo allegato e parte integrante del presente atto, al fine di consentire lo svolgimento degli interventi previsti dalla legge a partire dal prossimo anno scolastico 2004/2005;

Sentite le Autonomie locali, l'Amministrazione scolastica regionale e le Istituzioni scolastiche in merito alla presente proposta in data 10 e 17 settembre 2004;

Sentita la Commissione regionale tripartita in data 15 settembre 2004;

Richiamati l'*art. 37, quarto comma della L.R. n. 43/2001* e la propria *Delib.G.R. 24 marzo 2003, n. 447* recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto ai sensi della predetta legge e deliberazione:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;

Su proposta dell'Assessore competente per materia

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare gli indirizzi triennali per il diritto allo studio, nel testo allegato e parte integrante del presente atto, ai sensi dell'*art. 7, comma 1 della L.R. 8 agosto 2001, n. 26*;

2) di proporre la presente deliberazione al Consiglio regionale;

3) di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di garantirne la più ampia diffusione.

Allegato

**L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita.
Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10" - Indirizzi regionali per gli anni scolastici
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007**

Premessa

La riforma costituzionale del 2001 ha introdotto nell'ordinamento nazionale profonde trasformazioni, con particolare riferimento all'ampliamento della sfera delle competenze regionali in materia di istruzione e di formazione professionale.

Il successivo intervento legislativo in materia, la *legge n. 53/2003* ("Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"), non è tuttavia completamente applicabile, nelle more dell'emanazione degli specifici decreti legislativi, previsti dalla legge citata al fine di disciplinarne l'attuazione.

Nell'esercizio delle proprie, rinnovate competenze costituzionali, la Regione ha approvato la *L.R. n. 12/2003* che persegue la finalità di garantire ad ognuno, per tutto l'arco della vita ed in condizioni di pari opportunità, l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, nonché il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.

La *L.R. n. 12/2003* definisce il quadro di riferimento a livello regionale e territoriale delle strategie e degli interventi per il raggiungimento della suddetta finalità, con particolare attenzione al miglioramento della qualità del servizio di istruzione, e del più complessivo sistema formativo regionale, fondato tra l'altro sulla valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sul rafforzamento delle relazioni tra le scuole stesse e con i territori, con gli Enti locali e con le organizzazioni sociali e sull'agire in sinergia da parte di tutte le componenti del sistema al fine di ridurre i rischi dell'esclusione dal sapere, causa prevalente di svantaggio, di possibile sottoccupazione, disoccupazione, precarietà ed emarginazione sociale. In tale direzione, risulta particolarmente importante dare risposte di qualità alla domanda di istruzione e formazione, facendo convergere le politiche e gli strumenti verso obiettivi coerenti ed interrelati.

Gli indirizzi per l'attuazione della *L.R. n. 26/2001* nel prossimo triennio (aa.ss. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007) si inquadrano pertanto in una cornice di riferimento rinnovata e più ampia rispetto al contesto che ne ha determinato la prima applicazione e tengono conto del fatto che gli interventi di arricchimento qualitativo dell'offerta formativa sono riconducibili alla *L.R. n. 12/2003*, ove sono previsti come strumento significativo per il rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nell'azione di sostegno agli studenti per il raggiungimento del successo formativo.

Con il presente atto si dettano quindi gli indirizzi in merito alle seguenti tipologie di interventi:

- i servizi per l'accesso e la frequenza;
- la concessione di borse di studio;
- la concessione di contributi per i libri di testo.

I risultati del precedente triennio di applicazione della *L.R. n. 26/2001*.

I risultati del precedente triennio sono riportati nelle tabelle allegate, contenenti i dati più significativi relativi ai principali ambiti di intervento della legge negli anni scolastici di riferimento,

nonché al numero delle domande ammesse ed al relativo fabbisogno finanziario per quanto concerne le borse di studio e la concessione di contributi per i libri di testo.

Per quanto riguarda in particolare l'attribuzione dei benefici individuali, l'analisi degli interventi realizzati negli aa.ss. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 evidenzia un progressivo ampliamento del numero dei destinatari delle borse di studio che sono aumentati da 30.821 (a.s. 2001/2002), a 39.980 (a.s. 2002/2003), a 45.140 (a.s. 2003/2004); così come rileva un incremento dei beneficiari dei contributi per i libri di testo, cresciuti da 17.776 (a.s. 2001/2002), a 20.699 (a.s. 2003/2004), anche se con un andamento caratterizzato da una leggera flessione per l'a.s. 2002/2003, in cui i beneficiari di tali contributi sono stati 16.555, a seguito della tempistica dell'entrata in vigore della normativa relativa all'ISE per il calcolo delle condizioni economiche dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate.

Le risorse impiegate per la concessione delle borse di studio, che hanno soddisfatto la domanda di tutti gli aventi diritto, sono state:

- a.s. 2001/2002, pari a Euro 14.858.000,00;
- a.s. 2002/2003, pari a Euro 16.616.750,00;
- a.s. 2003/2004, pari a Euro 18.163.025,00.

Le risorse impiegate per la concessione di contributi per i libri di testo, che hanno soddisfatto la domanda di tutti gli aventi diritto, sono state:

- a.s. 2001/2002, pari a Euro 3.008.264,69;
- a.s. 2002/2003, pari a Euro 2.917.899,15;
- a.s. 2003/2004, pari a Euro 3.662.469,11.

Relativamente alle altre tipologie di intervento previste dalla *L.R. n. 26/2001*, si rileva che esse sono state tutte attivate e finanziate, con un impiego di risorse regionali (sia per spesa corrente sia per spesa di investimento) pressoché costante nel triennio considerato, in ragione della scelta di concentrare le risorse sui benefici di natura individuale, a garanzia del diritto soggettivo allo studio.

Sotto il profilo qualitativo, l'insieme delle misure per il diritto allo studio ha sostanzialmente contribuito a mantenere alto il tasso di scolarità in regione Emilia-Romagna, come dimostrato dal tasso di dispersione scolastica che, per l'a.s. 2002/2003, si attesta intorno al 10%, contro la media nazionale del 30%.

La Regione ha infatti stabilito che interventi quali le borse di studio ed i contributi per i libri di testo siano attribuiti alla fascia di utenza che presenta un più alto rischio di abbandono o di dispersione, in quanto rappresentata da coloro che versano in disagiate condizioni economiche, rilevate attraverso l'indicatore ISEE fissato alle due soglie di 21.691,00 Euro e di 43.382,00 Euro per un nucleo familiare di tre persone, a seconda del grado di scuola frequentata. Conseguentemente, è stata assunta la decisione di soddisfare tutto il fabbisogno rilevato sul territorio regionale per tali benefici, così contribuendo a sostenere gli sforzi delle famiglie meno abbienti per far proseguire gli studi ai propri figli.

In coerenza con tale approccio, anche il finanziamento di progetti per la qualificazione scolastica è stato prioritariamente destinato a favorire l'integrazione delle fasce di utenza particolarmente deboli, quali i ragazzi in situazione di handicap ed i ragazzi stranieri (che presentano difficoltà di inserimento dovute alla recente immigrazione), a favore dei quali si è ritenuto opportuno intervenire con progettualità specifiche e con servizi dedicati, anche attraverso il ricorso a professionalità educative di supporto.

Le misure a favore del trasporto scolastico e della disponibilità dei servizi di mensa sono state indirizzate a dare continuità e maggiore incisività all'azione condotta in tali ambiti dagli Enti locali, cui compete istituzionalmente l'assicurare i servizi strumentali necessari per rendere effettivo il diritto allo studio.

Va inoltre sottolineato il raggiungimento di un importante obiettivo di sistema, da consolidare ed ampliare, anche in coerenza con le finalità della *L.R. n. 12/2003*. Negli indirizzi del precedente triennio, infatti, si dava rilievo all'innovazione introdotta dalla legge in merito alle relazioni fra Regione, Province e Comuni, nonché allo sviluppo di rapporti più ampi fra le Autonomie locali e le istituzioni scolastiche autonome, riconoscendo l'esigenza di rivedere i ruoli precedentemente svolti da tali soggetti in materia di diritto allo studio in funzione del complessivo miglioramento delle condizioni di accesso, frequenza, qualità dei servizi disponibili sul territorio per tutti gli studenti.

A tale proposito, si evidenziava l'esigenza di attuare, da parte delle Province e dei Comuni, una strategia di raccordo, di confronto e di consultazione a livello locale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, al fine di costruire una Comunità a rete fra le diverse autonomie, così ottimizzando energie, progettualità e risorse.

Tale strategia è stata perseguita su tutto il territorio ed i buoni risultati raggiunti, pur con modalità differenziate da provincia a provincia a significare le diverse caratteristiche territoriali, hanno confermato la positività delle prassi della concertazione e partecipazione sociale e della collaborazione istituzionale, peraltro assunte a principi fondanti della successiva legge sul sistema formativo regionale (*L.R. n. 12/2003*).

Vanno segnalati infine i progetti di rilevanza regionale, attraverso i quali sono state realizzate azioni a favore dell'intero sistema scolastico su temi quali la diffusione della cultura europea, l'inserimento degli studenti in situazione di handicap e degli studenti stranieri, il raccordo tra Enti locali, istituzioni scolastiche e famiglie, l'interazione tra istituzioni scolastiche, organismi di formazione professionale accreditati ed imprese al fine di diffondere negli studenti la conoscenza del mondo del lavoro.

Un'attenzione particolare è stata posta dalla Regione, d'intesa con gli Enti locali, alle azioni di controllo.

Tali azioni sono state svolte dagli enti erogatori sulle autocertificazioni prodotte per la richiesta di borsa di studio nel corso del triennio ed hanno da un lato contribuito a ridurre il fenomeno delle autocertificazioni mendaci, dall'altro hanno svolto un ruolo deterrente nei confronti dei potenziali trasgressori.

I controlli operati direttamente dagli enti erogatori, come previsto dal *D.Lgs. n. 109/1998*, sono stati di natura formale in quanto mirati essenzialmente a verificare la corrispondenza dei dati ISEE dichiarati dai richiedenti con quanto presente nella banca dati INPS, la corrispondenza dei componenti il nucleo familiare con le risultanze delle certificazioni anagrafiche e la corrispondenza dei redditi dichiarati ai fini ISEE con le risultanze dell'anagrafe tributaria.

Oltre a tali modalità, è stata posta in essere una procedura per effettuare un controllo di natura sostanziale su un numero predefinito di casi, in base ad uno specifico accordo raggiunto tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate per l'Emilia-Romagna. Tale azione è risultata molto significativa, in quanto gli strumenti a disposizione degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate attribuiscono forte valenza ai controlli sostanziali, sia per la natura dell'ente di verifica, sia per il valore deterrente esercitato su tutto il sistema.

Indirizzi per il diritto allo studio per gli aa.ss. 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007

Alla luce dei positivi risultati conseguiti nel triennio in scadenza, si ribadisce il ruolo di coordinamento generale e di programmazione svolto dalle Province, alle quali l'*art. 7, comma 3 della L.R. n. 26/2001* attribuisce le risorse per l'attuazione degli interventi. La funzione di programmazione, peraltro, deve essere svolta, secondo quanto disposto al successivo *art. 8, comma 2*, con il concorso dei Comuni e delle scuole del territorio di riferimento.

Tale scelta, volta anche alla semplificazione delle procedure gestionali ed amministrative, consente altresì di ricomporre in un quadro unitario lo svolgimento di interventi che, pur se riconducibili a competenze di Enti diversi, spesso riguardano le medesime famiglie. Al tempo stesso, ciò assicura il migliore coordinamento dell'impiego delle risorse (regionali, statali, Comunitarie e degli Enti locali), ottimizzandone l'utilizzo.

Le Province pertanto concordano la regolazione degli interventi a livello territoriale con i Comuni al fine di valorizzarne le competenze, nel rispetto delle attribuzioni di legge e dei principi di uniformità di trattamento e delle pari opportunità per i destinatari del diritto allo studio.

Per corrispondere ai citati principi, si ribadisce che qualora gli studenti interessati frequentino le istituzioni scolastiche dell'Emilia-Romagna senza essere residenti in regione, competente allo svolgimento delle procedure relative alla assegnazione di borse di studio ed alla concessione di contributi per i libri di testo è l'Ente locale nel cui territorio insiste la scuola frequentata dallo studente.

Tale previsione è necessaria in quanto la *L.R. n. 26/2001* riconosce come destinatari dei benefici del diritto allo studio i residenti sul territorio regionale; i benefici finanziati con risorse statali, quali quelli citati, devono essere tuttavia attribuiti a tutti gli aventi diritto, pertanto anche agli studenti destinatari di tali benefici e residenti in regioni diverse dall'Emilia-Romagna, che - nel quadro della propria legislazione in materia di diritto allo studio - applichino il criterio della frequenza (con la conseguenza che, diversamente, lo studente rimarrebbe escluso sia in Emilia-Romagna sia nella regione di residenza).

Le intese raggiunte sul territorio fra gli Enti locali in merito alla gestione dei vari interventi dovranno pertanto tenere conto anche di tali fattispecie.

Particolare attenzione va infine posta agli interventi di supporto all'inserimento scolastico degli studenti in situazione di handicap.

A tale proposito, si ribadisce che tali azioni vanno realizzate nel quadro degli Accordi di programma di cui alla legislazione vigente, come stabilito all'*art. 5 della L.R. n. 26/2001*, e secondo i principi di cui alla *L.R. n. 12/2003*, con particolare riferimento alla logica della continuità didattica ed educativa per garantire alle famiglie ed agli studenti la partecipazione a percorsi scolastici significativi per il raggiungimento degli obiettivi formativi, come pure dei più alti livelli di autonomia per l'inserimento sociale.

È a tal fine indispensabile mettere in atto tutte le modalità che, nel processo di condivisione e compartecipazione delineato dalle leggi citate, possono contribuire al conseguimento degli obiettivi suddetti attraverso l'intreccio fra le politiche scolastiche e le politiche sociali e sanitarie e la conseguente integrazione fra i soggetti competenti in materia e le rispettive azioni.

Anche per quanto attiene alle risorse finanziarie da dedicare agli interventi a ciò finalizzati, è pertanto evidente l'esigenza che, oltre alle risorse che le Province destineranno ai Comuni in base ai finanziamenti regionali della *L.R. n. 26/2001*, i Comuni utilizzino risorse del Fondo nazionale del piano sociale, di cui alla *legge n. 328/2000*, secondo quanto disposto dalla *L.R. n. 2/2003*.

Determinazione delle risorse e criteri per la relativa ripartizione alle Province

Si determina di seguito l'insieme delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla *L.R. n. 26/2001* e disponibili per l'esercizio finanziario 2004.

Le annualità 2005 e 2006 saranno gestite secondo i presenti indirizzi, nel quadro delle disponibilità evidenziate dai relativi stanziamenti del bilancio regionale.

L'attribuzione delle risorse alle Province per la realizzazione degli interventi di cui alla *L.R. n. 26/2001* tiene conto:

a) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 3, dell'assegnazione dell'a.s. precedente, del numero di alunni trasportati e del costo medio regionale del servizio per alunno, per uno stanziamento di risorse regionali, relativamente all'esercizio finanziario 2004, di Euro 3.098.741,39 - spesa corrente - a valere per l'a.s. 2004-2005;

b) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1, della spesa ammissibile, come risultante dal consuntivo dei Comuni dei diversi territori provinciali e del rapporto fra fabbisogno complessivo e disponibilità, per uno stanziamento di risorse statali, relativamente all'esercizio finanziario 2004, di Euro 2.963.218,69 - spesa corrente -, a valere per l'a.s. 2004-2005;

c) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5, dell'assegnazione dell'a.s. precedente, del numero degli alunni iscritti e degli alunni in situazione di handicap, per uno stanziamento di risorse regionali, relativamente all'esercizio finanziario 2004, di Euro 1.500.000,00 - spesa di investimento - riservato prioritariamente all'acquisto di mezzi, ausili didattici ed attrezzature fisse, specificamente finalizzati ad agevolare l'inserimento di soggetti in situazione di handicap a valere per l'a.s. 2004-2005;

d) in riferimento all'art. 4, della spesa ammissibile, come risultante dal fabbisogno a consuntivo Comunicato dagli Enti locali, per uno stanziamento di risorse statali, relativamente all'esercizio finanziario 2004, di Euro 4.520.701,00 - spesa corrente -, al quale si aggiungeranno risorse regionali, anche di FSE, secondo le disponibilità evidenziate nel Bilancio regionale per l'esercizio 2005;

e) in riferimento all'art. 7, comma 2, dell'assegnazione dell'a.s. precedente, del numero degli alunni iscritti, del numero degli alunni stranieri e degli alunni in situazione di handicap, per uno stanziamento di risorse regionali, relativamente all'esercizio finanziario 2004, di Euro 309.874,14.

Le progettazioni ammissibili a contributo, riferite ad obiettivi coerenti con la normativa di riferimento, significativi in relazione all'ambito territoriale interessato e caratterizzati dalla possibilità di diffondere le migliori prassi realizzate, vanno indirizzate ai seguenti ambiti di priorità:

- azioni di sostegno all'inserimento scolastico degli studenti in situazione di handicap e degli studenti stranieri;

- iniziative di raccordo fra Enti locali, istituzioni scolastiche e famiglie, finalizzate a migliorare i livelli di reciproca interazione.

Borse di studio

In seguito all'analisi ed al monitoraggio effettuati sui dati relativi al primo triennio di attuazione della *L.R. n. 26/2001*, si conferma anche per il secondo triennio l'attribuzione delle borse di studio agli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione, utilizzando, secondo criteri e modalità coerenti, tutte le risorse destinate a tale intervento, indipendentemente dalla fonte finanziaria.

Tale scelta è altresì conseguente alla considerazione che per i frequentanti i corsi di formazione professionale tutte le spese relative all'accesso ed alla frequenza a tale sistema formativo sono già a carico delle risorse del Fondo sociale europeo, le cui regole stabiliscono la gratuità a favore degli allievi.

Al fine di perseguire l'equità di trattamento a favore degli aventi diritto alla borsa di studio su tutto il territorio regionale, si stabilisce che le condizioni per raggiungere standard di uniformità siano preventivamente concordate con gli Enti locali e deliberate dalla Giunta regionale in attuazione di quanto previsto all'*articolo 4, comma 5 della L.R. n. 26/2001*, con particolare riferimento alle modalità ed ai contenuti dei bandi da emanarsi a livello locale.

Criteri per la determinazione delle condizioni economiche

Ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, le condizioni economiche delle famiglie vengono determinate facendo riferimento alle disposizioni di cui al *D.Lgs. n. 109/1998* e successive modificazioni ed integrazioni e al *D.P.C.M. n. 106/2001*, di attuazione della *legge n. 62/2000*.

In particolare, in analogia con quanto disposto dall'*art. 3 del citato D.P.C.M. n. 106/2001*, le soglie di reddito netto per un nucleo familiare di tre persone stabilite ai *commi 2 e 3 dell'art. 4 della L.R. n. 26/2001* sono incrementate del quaranta per cento al fine della corrispondenza all'Indicatore della situazione economica di un nucleo familiare di identica numerosità.

In tale logica, pertanto, la situazione economica annua non superiore a 15.493,71 Euro netti per un nucleo familiare di tre persone corrisponde ad un Indicatore della situazione economica (ISE) pari a Euro 21.691,19 e la situazione economica annua non superiore a 30.987,41 Euro netti per un nucleo familiare di tre persone corrisponde ad un ISE pari a Euro 43.382,38.

Pertanto, per accedere ai benefici di cui all'*art. 4 comma 2 della L.R. n. 26/2001*, l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non potrà essere superiore a Euro 10.632,94, mentre per accedere ai benefici di cui all'*art. 4 comma 3 della L.R. n. 26/2001*, l'ISEE del richiedente non potrà essere superiore a Euro 21.265,87.

Dove ISE ed ISEE sono calcolati come segue:

ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle attività finanziarie (ISR) + 20% Indicatore della situazione patrimoniale (ISP).

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) = ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza sottoindicata che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e delle condizioni particolari che rendono il calcolo più vantaggioso.

Scala di equivalenza

N. componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'*art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* o di invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

Per istruzioni più dettagliate circa il calcolo di ISR, ISP, ISE e della composizione del nucleo familiare si rimanda in ogni caso alle disposizioni di cui al *D.Lgs. n. 109/1998* e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative ed in particolare alla "Guida alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica" pubblicata in allegato al *D.P.C.M. 18 maggio 2001* nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155.

Gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari.

Tali controlli, che dovranno essere rivolti ad un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse, potranno essere svolti in accordo con l'Amministrazione finanziaria. Al fine di rendere omogenei ed efficaci tali adempimenti su tutto il territorio, la Regione - visti i positivi riscontri derivanti dall'attività di controllo sostanziale svolta dall'Agenzia regionale delle Entrate nel triennio precedente in virtù di apposito accordo - assumerà ulteriori iniziative volte ad assicurare la prosecuzione di tale collaborazione.

(3) Si omette il riepilogo generale dei finanziamenti per il diritto allo studio.